



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 31 gennaio 2017

NEWS E APPROFONDIMENTI

Rapporto con gli Enti

FOCUS DELL'ISPettorATO SU PREVIDENZA E TUTELA ASSICURATIVA

Decolla l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con un occhio rivolto in particolare alla vigilanza previdenziale e assicurativa. Questo è l'obiettivo che si intravede dalla lettura della circolare 2/2017 dell'Ispettorato che sembra voglia focalizzare gran parte dei controlli, grazie anche agli organi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, secondo una programmazione che parte dai dati propri di questi due istituti.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 26 gennaio 2017)

4

Sicurezza e bandi - 1

AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETÀ

La Commissione europea e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) hanno lanciato, lo scorso 15 aprile 2016, la campagna paneuropea dal titolo "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età".

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 12 gennaio 2017)

6

Sicurezza e sistemi

IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (SINP)

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 12 gennaio 2017)

10

Sicurezza e bandi - 2

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016, L'INAIL PROROGA I TERMINI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell'avviso Isi Agricoltura 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

(Massimo Braghin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 11 gennaio 2017)

15

Sicurezza amianto

BONIFICA AMIANTO, ORA TOCCA AGLI EDIFICI PUBBLICI: DOMANDE DAL 30 GENNAIO

Dopo quello per i capannoni, arriva il "click day" per la bonifica da amianto degli edifici pubblici. Il ministero dell'Ambiente ha appena pubblicato il bando con il quale definisce le modalità di assegnazione dei primi 5,5 milioni stanziati dal collegato ambientale per il recupero degli edifici contaminati. La procedura scatterà il prossimo 30 gennaio e andrà avanti fino al 30 marzo. Il denaro, fino a un massimo di 5,5 milioni, sarà dedicato solo alla progettazione preliminare e definitiva e sarà assegnato sulla base di una graduatoria unica nazionale, composta dal ministero e dall'Ispra.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 26 gennaio 2017)

17

Sicurezza e prevenzione - 1

COSA INSEGNA RIGOPIANO AGLI HR MANAGER, ALCUNI CONSIGLI OPERATIVI

Quando avvengono gravi catastrofi si è sempre alla ricerca delle responsabilità, dei buchi nel sistema dei soccorsi o degli allarmi, di quello che si sarebbe potuto fare, e non è stato fatto, per prevenire il disastro.

(Sergio Barozzi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 27 gennaio 2017)

19

Sicurezza e prevenzione - 2

RIGOPIANO, SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL CAMBIO DI MANSIONI

Una telefonata di allarme che non è stata presa sul serio, come rivelato dalle indagini, sembra essere uno degli elementi che ha aggravato il disastro dell'hotel Rigopiano. Ma che valore ha avuto quella telefonata sotto il profilo della responsabilità del lavoratore e dell'azienda?

(Sergio Barozzi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 27 gennaio 2017)

21

Sicurezza e normativa

LO STATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'anno che è appena terminato non si è certamente distinto per la rilevanza degli interventi legislativi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, almeno sotto il profilo della legislazione primaria. Pur tuttavia numerosi sono stati gli atti di adeguamento o di interpretazione del dettato normativo i quali, tutti, hanno innovato in misura significativa il panorama prevenzionale del nostro Paese.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 26 gennaio 2017)

23

L'ESPERTO RISPONDE

35

RASSEGNA DI NORMATIVA

36

News e approfondimenti

Rapporto con gli Enti

4

Focus dell'ispettorato su previdenza e tutela assicurativa

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 26 gennaio 2017)

Dal 1° febbraio decolla l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con un occhio rivolto in particolare alla vigilanza previdenziale e assicurativa. Questo è l'obiettivo che si intravede dalla lettura della circolare 2/2017 dell'Ispettorato che sembra voglia focalizzare gran parte dei controlli, grazie anche agli organi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, secondo una programmazione che parte dai dati propri di questi due istituti.

Vigilanza previdenziale

Secondo la circolare dell'Ispettorato del lavoro, resta ferma la necessità di garantire che l'attività ispettiva sia svolta in relazione a obiettivi che l'Inps provvede a selezionare attraverso un'attività di intelligence – sia centrale che territoriale – che si avvale di numerose informazioni contenute nelle proprie banche dati, nonché sulla base di richieste di intervento attinenti specificamente alla materia previdenziale.

Pertanto, almeno finché l'Inl non otterrà l'accesso alla banca dati degli istituti, il direttore della competente sede dell'Inps provvederà alla assegnazione delle pratiche ispettive ai singoli funzionari. In questa prima fase ci dovrà inoltre essere l'affiancamento di un ispettore del lavoro a uno o più ispettori dell'Inps.

Vigilanza assicurativa

La gestione della vigilanza assicurativa è un poco più complessa per quanto riguarda la programmazione con gli ispettori dell'Inail. Infatti, in tal caso, la programmazione avviene su base regionale, perché è il dirigente dell'Ispettorato ubicato nel capoluogo di regione (e non a livello territoriale) a garantire la programmazione e lo svolgimento delle pratiche condivise con la lista dell'Inail e alla individuazione degli ispettori del lavoro da affiancare al personale dell'istituto.

Inoltre, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Inail, di dare corso autonomamente agli accertamenti riguardanti infortuni gravi o mortali, seppure dandone comunicazione alla corrispondente sede regionale dell'Ispettorato.

Coordinamento operativo

Sotto il profilo operativo le sedi degli Ispettorati dovranno dedicare una o più aree (il cui contingente di ciascuna sarà di almeno otto ispettori del lavoro) alla vigilanza previdenziale e assicurativa, avendo cura che un terzo degli ispettori in forza siano ad esse dedicati. A tali aree si relazionerà il personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail per dare corso all'attività di vigilanza con le modalità già richiamate, fermo restando che per questi ultimi la sede di lavoro continua a essere quella delle rispettive strutture di appartenenza.

5

Vigilanza «tecnica»

Passa in secondo piano la vigilanza "tecnica", quella cioè in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, seppure da tempo si lamenti una grave carenza di organici, indipendentemente dalle più limitate competenze di intervento (costruzioni edili stradali, ferroviarie stradali, radiazioni ionizzanti, esercizio impianti ferroviari, lavori in sotterraneo). Tuttavia viene previsto che essa nel frattempo possa essere fronteggiata anche mediante l'assegnazione di personale ispettivo di estrazione non tecnica, ovviamente previ appropriati cicli formativi.

Vigilanza «ordinaria»

Nulla è detto, infine, della vigilanza riguardante le altre e numerose forme di tutela quale quella economica (contrattazione collettiva) e quella fisica non tecnica (orario di lavoro, riposi, minori, lavoratrici madri, discriminazioni, assunzioni, disabili, eccetera).

Certamente, in particolare negli uffici di maggiore grandezza quali le aree metropolitane, il rispetto di un terzo della forza dell'Ispettorato da destinarsi alle aree di vigilanza assicurativa e previdenziale (in aggiunta al personale in forza a Inps e Inail), come individuato dalla circolare, potrebbe pregiudicare la puntuale e più soddisfacente attività ispettiva e di monitoraggio delle altre forme di tutela.

Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE - Sicurezza24*, 12 gennaio 2017)

La Commissione europea e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) hanno lanciato, lo scorso 15 aprile 2016, la campagna paneuropea dal titolo "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età".

La campagna, la più ampia al mondo in questo settore, promuove il lavoro sostenibile e la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto dell'invecchiamento della popolazione attiva, e ci ricorda che i giovani lavoratori di oggi saranno i lavoratori anziani di domani.

Essa prende le mosse da un progetto pilota (EP project) realizzato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) che ha avuto l'obiettivo di raccogliere ed analizzare strategie e programmi in materia di SSL, che avessero affrontato con efficacia il tema dell'invecchiamento attivo e della prevenzione per l'intero arco della vita lavorativa. Il progetto si è concluso alla fine del 2015.

La campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" è stata sviluppata sulla base dei risultati di questo progetto, che saranno, altresì, da ausilio alla pianificazione di politiche e di azioni strategiche, nonché forniranno esempi di pratiche innovative, sottolineando i principali ostacoli e i fattori di successo per una corretta prevenzione e gestione dell'invecchiamento sul lavoro.

1. Struttura campagna

La campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" si propone, come detto, di contribuire a migliorare la sensibilizzazione e la comprensione dell'importanza di una vita lavorativa sostenibile. Come per le precedenti edizioni, è una campagna decentralizzata, che è coordinata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), ma gestita a livello nazionale dagli Stati Membri, attraverso i rispettivi Focal Point, con il supporto delle proprie reti.

Il Focal Point Italia, rappresentato dall'INAIL, nel pieno rispetto dei principi di collaborazione, condivisione e partecipazione, realizza progetti, attività ed eventi di promozione della campagna, in cooperazione con:

A. Rete nazionale che include rappresentanti di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Ministero della Salute, Iss, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, Anmil.

B. Rappresentanti nazionali di Enterprise Europe Network. Essa è la più grande rete di servizi per aiutare le Piccole e Medie Imprese a migliorare la loro competitività, sviluppare il loro potenziale di innovazione e confrontarsi in una dimensione internazionale. Nasce nel 2008 promossa dalla Commissione Europea ed opera in Europa e in diversi Paesi nel Mondo. La rete opera attualmente in oltre 50 Paesi attraverso:

- più di 600 organizzazioni, fra camere di commercio, agenzie regionali di sviluppo, università e centri di ricerca;

- più di 5.000 professionisti esperti.

C. Partner nazionali: nel 2009, in linea con il modello europeo, è stata promossa anche in Italia la costruzione di una rete di partner nazionali a supporto delle campagne, il cui operato è disciplinato dal principio del cosiddetto reciproco vantaggio (win-win).

All'impegno dei partner nella promozione della campagna, corrisponde l'offerta di visibilità come partner ufficiale nazionale ed organizzazione sensibile al tema della salute e della sicurezza sul lavoro (sulle pagine del sito INAIL dedicate alla Campagna viene data visibilità all'azienda/ente/organizzazione in qualità di partner ufficiale, con la pubblicazione delle informazioni sugli eventi organizzati). I partner dovranno compilare un modulo, dichiarando il proprio impegno nelle azioni di promozione e sensibilizzazione (è richiesta l'organizzazione di almeno un evento).

Le informazioni e i moduli sono disponibili sul sito dell'Istituto, nella sezione dedicata alla campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età".

Il Focal Point Italia si metterà poi in contatto con le organizzazioni candidate, per discutere ulteriormente le proposte e alla fine nominare i partner ufficiali.

L'adesione alla campagna, in qualità di partner nazionali, è prevista per le aziende, Istituzioni, organizzazioni ed associazioni che portano avanti azioni di sensibilizzazione su SSL senza fini di lucro.

1.1 Obiettivi

Gli obiettivi specifici della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17 sono i seguenti:

- promuovere il lavoro sostenibile ed un invecchiamento sano, e sottolineare l'importanza della prevenzione per tutta la vita lavorativa;

- fornire sia ai datori di lavoro che ai lavoratori informazioni e strumenti pratici per la gestione della SSL nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro;
- agevolare lo scambio di informazioni e la condivisione delle buone pratiche sul tema.

1.2. Gruppi target

La campagna è indirizzata primariamente agli intermediari, che supporteranno il Focal Point Italia nel raggiungere i diretti beneficiari della campagna a livello di luogo di lavoro:

INTERMEDIARI

Parti Sociali
Istituzioni
Associazioni professionali
Grandi imprese
Comunità scientifica
Media di settore

BENEFICIARI

Lavoratori e Datori di lavoro in generale, in particolare nelle piccole e micro imprese.

2. Il concorso Buone Pratiche

Il concorso è una componente importante di ogni campagna e contribuisce a dimostrare i vantaggi di una corretta gestione di sicurezza e salute sul lavoro, fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni sulle buone pratiche e per la loro promozione in tutta Europa.

Nell'ambito della campagna 2016-2017, il concorso si propone di dare risalto agli esempi di organizzazioni che si sono distinte nella gestione attiva della salute e sicurezza sul lavoro nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro.

Le informazioni ed i moduli per partecipare al concorso sono disponibili sul sito dell'Inail, nella sezione dedicata alla campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età".

Ogni Focal Point invierà ad EU-OSHA due esempi, selezionati fra tutti quelli pervenuti a livello nazionale, in condivisione con le Parti Sociali ed il Ministero del Lavoro, che disciplinano il principio di tripartitismo. Successivamente una giuria tripartita a livello europeo nominerà i vincitori, i quali riceveranno il premio in occasione di una cerimonia che si terrà nell'aprile 2017.

Il concorso a livello nazionale proseguirà anche nel secondo anno della campagna, e la scadenza per l'invio degli esempi di buona pratica è fissata al 15 luglio 2017.

Tutti gli esempi eleggibili saranno presentati durante la cerimonia di chiusura della campagna che

si terrà ad ottobre 2017.

3. Pianificazione azioni ed interventi

La strategia nazionale della campagna è disciplinata da principi di condivisione, cooperazione e partecipazione.

La campagna deve rappresentare una occasione di confronto, di discussione, di proposta su temi cogenti legati all'invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro, fra istituzioni, Parti Sociali e stakeholder.

Eventi realizzati nel primo anno della campagna:

- Evento di lancio il 19 maggio 2016 presso la sede Parlamentino Inail, a seguito dell'apertura ufficiale della stessa campagna il 15 aprile 2016 a Bruxelles.
- Evento di promozione di solito nella settimana europea di SSL (ottobre 2016).
- 2 eventi in collaborazione con Enterprise Europe Network.
- 1 evento di promozione di OIRA in collaborazione con il Gruppo Nazionale coordinato dal Ministero del Lavoro.
- 1 videoscreening: ogni anno EU-OSHA assegna un premio al miglior film documentario su temi di SSL, all'interno del Festival del cinema di Lipsia.

Pianificazione eventi secondo anno della campagna:

- 2 eventi in collaborazione con Enterprise Europe Network.
- 1 evento di promozione di OIRA in collaborazione con il Gruppo Nazionale coordinato dal Ministero del Lavoro.
- Evento di chiusura della campagna e cerimonia di premiazione Buone Pratiche (ottobre 2017).
- Evento dedicato ai partner nazionali della campagna (ottobre 2017).

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE – Cantieri24*, 12 gennaio 2017)

1. Notazioni introduttive

Lo scorso 12 ottobre 2016 è entrato in vigore il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito con d.m. 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016.

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati.

Il decreto in commento definisce, in particolare, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati oltre alle speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

I contenuti dei flussi informativi gestiti dal SINP riguardano:

- il quadro produttivo ed occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

La trasmissione telematica di tali dati avviene mediante i servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC), previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC).

2. Finalità

La finalità dei dati contenuti nel SINP è quella di orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzare le relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi. In particolare i dati raccolgono informazioni con particolare riguardo a:

- a) quadro produttivo e occupazionale,
- b) quadro dei rischi anche in un'ottica di genere,
- c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici,
- d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte,
- e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello

svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo

f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL

3. Enti fruitori

- Comitato ex art. 5 D.Lgs. 81/2008
- Commissione ex art. 6 D.Lgs. 81/2008
- Comitati regionali di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008
- Tavolo Tecnico
- Ministero del Lavoro
- Direzioni Regionali del Lavoro
- Direzioni territoriali del lavoro
- Ministero dell'Interno
- VV.FF
- Inail
- Forze armate, forze di Polizia e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
- Ministero della Salute
- Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano
- Servizi di Prevenzione delle ASL per il tramite delle Regioni

4. Trattamento dei dati

Gli allegati che costituiscono parte integrante del Decreto sono modificabili con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante e acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.

Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa ovvero l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni regolamentata da regole tecniche e che avviene tramite le porte di dominio. Gli accordi di cooperazione applicativa devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la registrazione e tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio.

È previsto un sistema informatico che garantisca l'anonimizzazione dei dati personali archiviati, prima che questi confluiscono nel SINP, in modo da renderli consultabili solo in tale forma da parte degli enti fruitori legittimati ad accedere unicamente a tale tipologia di informazioni.

5. Partecipazione parti sociali

La partecipazione delle parti sociali avviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati.

La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresì, attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Tavolo tecnico di coordinamento

Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito un Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del Tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Tavolo Tecnico:

-verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

-garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

-formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale;

-definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;

-produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo;

-svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;

-formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;

-promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.

7. Infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno

L'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs 81/08 pone a carico del datore di lavoro di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), non solo i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni, ma anche quelli – ai soli fini statistici e informativi - che comportano l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Tale obbligo - sino ad oggi non operativo – entrerà in vigore dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di istituzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Essendo tale decreto (D.M. 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016) entrato in vigore il 12 ottobre, ne consegue che il nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni decorrerà dal prossimo 12 aprile 2017.

Spetterà all'Istituto assicuratore definire e mettere a disposizione dei soggetti interessati le modalità di trasmissione dei nuovi dati.

Al contrario, l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni è da sempre stato operativo e si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tale articolo, si ricorda, prescrive che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Bando Isi agricoltura 2016, l'Inail proroga i termini

(Massimo Braghin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 11 gennaio 2017)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell'avviso Isi Agricoltura 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

15

Il comunicato Inail in commento richiama, a titolo di fonte normativa, l'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge di stabilità per l'anno 2016, ovvero la legge n. 208/2015.

Il comma 862 dell'articolo 1 della legge di stabilità dispone infatti che, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Inail, è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, che è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, cui possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Il comma successivo, n. 863, ricorda che nel primo semestre di ciascun anno, l'Inail pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda, sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

Premesso che la procedura è esclusivamente informatica, l'Inail ha disposto la proroga al 28 aprile 2017 alle ore 18.00 del termine di scadenza della chiusura della procedura per la compilazione delle domande per il bando Isi Agricoltura (rispetto all'originaria scadenza del 20 gennaio 2017).

Le ulteriori scadenze sono di seguito elencate:

- 20 aprile 2017 alle ore 12.00 scade il termine per richiedere chiarimenti e informazioni al contact center sull'avviso pubblico;

- 5 maggio 2017 scade il termine per l'acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online;
- 12 giugno 2017 scade il termine per la comunicazione relativa alle date di inoltro online.

Bonifica amianto, ora tocca agli edifici pubblici: domande dal 30 gennaio

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 26 gennaio 2017)

A disposizione 5,5 milioni di euro per la progettazione - Fondi assegnati in base a una graduatoria "a punteggio"

17

Dopo quello per i capannoni, arriva il "click day" per la bonifica da amianto degli edifici pubblici. Il ministero dell'Ambiente ha appena pubblicato il bando con il quale definisce le modalità di assegnazione dei primi 5,5 milioni stanziati dal collegato ambientale per il recupero degli edifici contaminati. La procedura scatterà il prossimo 30 gennaio e andrà avanti fino al 30 marzo. Il denaro, fino a un massimo di 5,5 milioni, sarà dedicato solo alla progettazione preliminare e definitiva e sarà assegnato sulla base di una graduatoria unica nazionale, composta dal ministero e dall'Ispra.

La procedura, nello specifico, è dedicata a tutte le pubbliche amministrazioni e riguarda "il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto". Il denaro servirà a coprire i corrispettivi per l'affidamento dei servizi, fino a un massimo di 15mila euro. Sarà possibile, però, intervenire solo su edifici e strutture di proprietà degli enti. La bonifica include, nello specifico, i lavori di rimozione dell'amianto e dei manufatti in cemento amianto da edifici e strutture pubbliche e il successivo smaltimento, "anche previo trattamento in impianti autorizzati". I corrispettivi dovranno essere parametrati alle tabelle del decreto ministeriale del 17 giugno 2016 e non potranno essere determinati in maniera differente.

Ogni ente potrà presentare solo una domanda di finanziamento, per la progettazione di un singolo intervento. Questo intervento, però, potrà riguardare anche più edifici. La domanda potrà essere presentata dal 30 gennaio del 2017 fino al 30 marzo del 2017, "esclusivamente attraverso l'applicativo presente sul portale telematico disponibile presso il sito del ministero dell'Ambiente".

Le Pa dovranno prima registrarsi, indicando un soggetto unico responsabile della procedura. Al momento della richiesta dovranno inviare una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che contenga le informazioni di dettaglio relative all'intervento. Il ministero potrà richiedere documentazione integrativa, se necessario.

Una volta raccolte le richieste, il ministero insieme all'Ispra comporrà una graduatoria che servirà a completare lo stanziamento da 5,5 milioni di euro per il 2016 disposto dal collegato ambientale. Sarà assegnato un punteggio che terrà, soprattutto, conto del coinvolgimento diretto di strutture come asili, scuole, ospedali, impianti sportivi. Sarà importante anche riuscire a mandare in cantiere l'intervento entro dodici mesi dall'erogazione del contributo. Da ricordare che già sono state stanziati le risorse per il 2017: si tratta di 6 milioni di euro per i quali, però, servirà una nuova graduatoria.

Un decreto assegnerà i fondi, secondo l'ordine disposto dalla graduatoria. Per l'erogazione materiale si procederà in tre momenti: un primo 30% arriverà al momento dell'ammissione a finanziamento, un altro 40% scatterà al momento dell'approvazione del definitivo e, infine, il restante 30% sarà erogato con la rendicontazione finale. Alcune spese non saranno ammissibili: la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o gli incarichi già conferiti prima dell'ammissione a finanziamento. I contributi potranno essere revocati dal ministero in alcune situazioni, come le dichiarazioni false in sede di istanza o il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento.

Cosa insegna Rigopiano agli Hr manager, alcuni consigli operativi

(Sergio Barozzi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 27 gennaio 2017)

Quando avvengono gravi catastrofi si è sempre alla ricerca delle responsabilità, dei buchi nel sistema dei soccorsi o degli allarmi, di quello che si sarebbe potuto fare, e non è stato fatto, per prevenire il disastro.

Ovviamente incide molto l'effetto mediatico. Un fatto tragico qual è quello di Rigopiano, con decine di persone coinvolte, ha molta più rilevanza dello stillicidio di vittime sul lavoro che ogni anno il nostro paese deve contare, e quindi serve il "colpevole", che in qualche modo aiuta anche a scaricarsi la coscienza che, tanto, se non fosse stato per le sue negligenze non sarebbe successo niente. E a non pensare a tutte le piccole omissioni nella catena della sicurezza che ci vedono responsabili.

Mentre chiunque si occupi di sicurezza sa che la sicurezza è processo quotidiano, continuo e fatto anche di piccole cose, che spesso sono più efficaci di grandi interventi. La sicurezza è un mix di interventi tecnici e di cultura, di prevenzione e formazione, di controllo e di personale presa di coscienza del problema.

Proprio il caso del terremoto di questi giorni può servire da lezione, una lezione di cui anche avremmo volentieri fatto a meno, per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per esempio quante aziende hanno valutato nel proprio Dvr il rischio sismico?

Quante aziende hanno individuato un luogo sicuro dove far concentrare i propri dipendenti in caso di terremoto? Nei paesi ad alto rischio sismico (un esempio per tutti in Perù) tutti i locali pubblici, gli uffici, i luoghi dove comunque vi è concentrazione di persone hanno indicato in modo chiaro il "luogo sicuro in caso di sisma". Si tratta di una trave particolarmente solida, di una colonna portante in cemento armato, qualsiasi zona strutturalmente resistente che ogni costruzione ha al suo interno. Si tratta di un piccolo accorgimento però molto utile in caso di danni, anche gravi, all'edificio, che non lascia chi si trova coinvolto in un terremoto, e quindi già in stato di stress se non di shock, alla ricerca del luogo dove ripararsi con il rischio di commettere fatali errori di valutazione.

Ma Rigopiano ci insegna anche che non sapere chi si trova in azienda può avere conseguenze drammatiche sul piano dei soccorsi e che il controllo degli accessi assume una grande importanza nella eventuale fase di recupero dei dispersi, come accaduto con il cameriere senegalese dell'albergo abruzzese che nessuno cercava. Moltissime aziende registrano gli accessi e le uscite dei visitatori, ma quanti di quei registri sarebbero accessibili ai soccorritori in caso di crollo dell'immobile? Non dovrebbero forse essere salvati in cloud in modo da consentire un rapido monitoraggio delle potenziali vittime del crollo?

E ancora, quante aziende hanno lasciato in luogo sicuro ed accessibile (il consulente del lavoro, l'avvocato, il responsabile esterno della sicurezza) una piantina dettagliata dell'immobile con le postazioni di lavoro, i luoghi sicuri, le strutture? Anche questo è un piccolo accorgimento che può fare la differenza tra una azione di soccorso efficace e una perdita di tempo dalle conseguenze drammatiche.

Nel mondo dei social network 7/7-H24 è stata aperta una chat di whatsapp con tutti i dipendenti da utilizzare solo in caso di emergenza, anche solo per controllare immediatamente che è fuori pericolo? Con precise istruzioni sul suo utilizzo? Peraltro si tratterebbe di un strumento utile anche in caso di incendio, attacco terroristico, alluvione o altre catastrofi naturali e no.

Ovviamente altre piccole o grandi azioni possono essere intraprese in funzione della singola realtà, l'importante è che imparando anche dagli errori degli altri non ci si limiti a imprecare contro la fatalità, ma si pongano in essere tutte le misure necessarie, anche imparando dagli errori degli altri.

Rigopiano, spunti di riflessione sul cambio di mansioni

(Sergio Barozzi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 27 gennaio 2017)

Una telefonata di allarme che non è stata presa sul serio, come rivelato dalle indagini, sembra essere uno degli elementi che ha aggravato il disastro dell'hotel Rigopiano. Ma che valore ha avuto quella telefonata sotto il profilo della responsabilità del lavoratore e dell'azienda? Gli eventi drammatici della cronaca ci danno lo spunto per ragionare su un tema particolarmente delicato, alla luce delle ancora recenti novità del Jobs Act, e per trarre alcune importanti indicazioni in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore.

Dalle informazioni raccolte sui quotidiani emergerebbe che la persona che ha ricevuto quella telefonata di allarme non fosse, normalmente, addetta alla gestione delle emergenze ma che si trattasse di un'impiegata amministrativa del settore finanziario della prefettura, trasferita al centralino per accogliere le chiamate di soccorso in via provvisoria a fronte dell'eccezionalità della situazione. L'averla adibita a mansioni diverse ha portato a conseguenze che potrebbero essere gravi.

Il primo aspetto che emerge è quello della responsabilità verso terzi dell'impresa (in questo caso la prefettura) per avere assegnato un lavoratore non idoneo a svolgere mansioni potenzialmente pericolose o, produttrici di gravi danni. La questione assume rilevanza anche sotto il profilo assicurativo. La polizza in vigore dovrebbe coprire i danni verso terzi provocati da dipendenti che svolgono mansioni completamente al di fuori di quelle per i quali sono stati formati. Dunque un veloce controllo sulle polizze assicurative in essere in azienda vale certamente la pena di farlo.

Un altro problema è quello del rapporto fra azienda e lavoratore. Fino a oggi la Cassazione ha affermato che il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa in caso di dimensionamento è legittimo solo quando lo svolgimento delle nuove mansioni possa provocare gravi conseguenze per la salute e la sicurezza lavoratore stesso (per tutte la recente sentenza di Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2016, n. 9060). Ma quanto avvenuto nella sala emergenze della prefettura di Pescara fa sorgere immediatamente il quesito se il lavoratore possa rifiutarsi di svolgere una mansione quando, per effetto della propria incompetenza, potrebbero derivarne conseguenze nei confronti di terzi, siano essi colleghi di lavoro o estranei all'azienda. La risposta a nostro avviso non può che essere positiva.

Peraltro con l'assegnazione di lavori potenzialmente pericolosi si sposta anche la responsabilità verso terzi su chi ha provveduto a dare l'ordine. Si potrebbe perfino ipotizzare che la responsabilità ricada interamente su quest'ultimo, essendo il lavoratore subordinato tenuto ad eseguire l'ordine impartitogli. E ciò è particolarmente vero ogni qualvolta dovesse emergere la difficoltà per il lavoratore di fare una precisa analisi dei potenziali rischi connessi al nuovo compito che gli viene affidato.

Ulteriore aspetto da valutare è quello dei costi che il lavoratore, adibito a mansioni non proprie e per le quali non è stato correttamente formato, dovrà sostenere a seguito dell'indagine penale. In un caso come quello dell'albergo abruzzese le indagini penali si annunciano particolarmente difficili e costose. Pensiamo soltanto le perizie che saranno necessariamente richieste sia dai PM, sia dalla Corte qualora si dovesse arrivare al dibattimento. Un processo complesso è inevitabilmente costoso. Chi rimborserà il lavoratore dei costi legali che dovrà affrontare per difendersi correttamente? E sotto il profilo della sofferenza psicofisica, inevitabilmente connessa con un processo di una tale importanza e visibilità mediatica, potrà l'azienda essere chiamata a risponderne? Anche in questo caso la risposta negativa non è affatto scontata.

È pur vero che la situazione della sala emergenze della prefettura di Pescara non è la condizione tipica in cui operano le aziende e che una simile complessità e pericolosità dell'attività è in qualche modo anomala, ma la vicenda insegna che in caso di cambio di mansioni e di assegnazione del lavoratore a compiti non propri e per i quali non è stato correttamente formato è necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti e i rischi connessi con la decisione, e non limitarsi a una visione strettamente giuslavorista.

Lo stato di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE – Sicurezza24*, 26 gennaio 2017)

L'anno che è appena terminato non si è certamente distinto per la rilevanza degli interventi legislativi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, almeno sotto il profilo della legislazione primaria. Pur tuttavia numerosi sono stati gli atti di adeguamento o di interpretazione del dettato normativo i quali, tutti, hanno innovato in misura significativa il panorama prevenzionale del nostro Paese.

Ecco una breve rassegna di tali interventi, soffermando l'attenzione su tutti provvedimenti realizzati nel corso dell'anno 2016.

1. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 151/15 recante: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ha introdotto, tra l'altro, alcune modifiche relative all'art. 6 del D.Lgs 81/2008 riducendo il numero dei componenti la Commissione ed aggiornandone la governance attraverso la partecipazione alla medesima di rappresentanti della società civile ovvero tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e di un rappresentante dell'ANMIL.

Il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016, pubblicato sul sito internet di questo Ministero in data 28 gennaio 2016, ha disciplinato le modalità e i termini per la designazione e la individuazione dei componenti della Commissione consultiva.

Il 22 marzo 2016 è stato pubblicato nel medesimo sito l'avviso a presentare – entro il termine del 21 maggio 2016 - manifestazioni di interesse per prendere parte alla procedura di costituzione della Commissione consultiva.

Nel considerare che, a seguito delle modifiche contenute nei provvedimenti innanzi richiamati, la nuova modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse è stata utilizzata in prima applicazione e che, anche sulla base delle manifestazioni di interesse già pervenute, si è posta la necessità di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura per il rinnovo della Commissione

consultiva, in data 18 ottobre 2016, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Pertanto, le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 3, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016) e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 3, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016) hanno potuto manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di rinnovo della Commissione designando propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2016).

Medio tempore, la Commissione consultiva, attualmente in carica, ha svolto, nel corso dell'anno 2016, una sola riunione in data 15 giugno 2016.

24

2. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato, istituito a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 81/08, costituito con d.m. 26 maggio 2009 e successiva integrazione del 26 marzo 2010, svolge le proprie funzioni presso il Ministero della Salute. Il comitato ha operato con cadenza regolare sino al luglio 2014.

Il d.P.R. del 28 marzo 2013 n. 44 recante il Regolamento per il riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 4 Novembre 2010, n. 183 all'art. 2 dispone che "Sono trasferite ad un unico organo collegiale denominato "Comitato Tecnico Sanitario", le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi [...], lett. n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 81/08" .

Il comma 1, lett. b) dell'art. 20 del citato D.Lgs. 151/15 ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. 81/08, prevedendo una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando così possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad altro incarico, pensionamento o altro.

I componenti del Comitato tecnico sanitario, presieduto dal Ministro della salute o da suo delegato, sono stati nominati con d.m. 20 maggio 2015 e successive modifiche. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di insediamento dei suoi componenti avvenuta il 10 giugno 2015.

3. **Comitati regionali di coordinamento**

In tutte le Regioni risultano attivati i Comitati Regionali di Coordinamento di cui al d.P.C.M. del 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., finalizzati alla programmazione coordinata degli interventi ed a garantire l'uniformità degli stessi, al fine di realizzare il necessario raccordo con il Comitato di cui all'art. 5 e con la Commissione consultiva.

Particolare attenzione è rivolta alla programmazione degli interventi coordinati fra enti a livello regionale (in particolare con Direzioni Territoriali del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S. e V.V.F) al fine di migliorare la copertura del territorio ed evitare inutili duplicazioni di controlli.

Le attività di vigilanza, di formazione e promozione della salute sono state indirizzate verso i comparti a maggior rischio infortunistico, quali edilizia ed agricoltura.

Annualmente i Comitati Regionali trasmettono ai Ministeri del Lavoro e della Salute la relazione sulla pianificazione delle attività di prevenzione e di verifica dei risultati.

4. **Commissione interpellati**

La Commissione Interpellati - ricostituita con Decreto del Segretario Generale dell'8 giugno 2015 - ha pubblicato nell'ambito della sezione "sicurezza nel lavoro" del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 risposte a interpellato. Tali risposte hanno particolare rilevanza, in quanto costituiscono "criteri interpretativi e direttivi" per l'esercizio dell'attività di vigilanza (come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 151/15) di Stato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Regioni (ASL) realizzando, in tal modo, una importante funzione di coordinamento degli indirizzi ispettivi.

Data	N.	Oggetto
20/01/2016	1	Interesse al distacco nell'ambito dei gruppi di imprese - art. 30, D.Lgs. n. 276/2003
20/01/2016	2	Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014
20/01/2016	3	Contratti di solidarietà difensiva
20/01/2016	4	Esonero contributivo - lavoratore percettore di trattamento pensionistico
20/01/2016	5	Rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi
20/01/2016	6	Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett. d), D.Lgs. 81/2015

20/01/2016	7	Diritto di precedenza ed esonero contributivo
12/02/2016	8	Art. 8, D.L. 138/2011 - contratti di prossimità
12/02/2016	9	Età pensionabile tersicorei e ballerini - art. 3, comma 7, L. n. 100/2010 - esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione dell'attività di servizio - limiti temporali
21/03/2016	1	Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
21/03/2016	2	Pronto soccorso in ambito ferroviario
21/03/2016	3	Applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 ai POS
21/03/2016	4	Formazione specifica dei lavoratori
29/03/2016	10	Lavoro intermittente
29/03/2016	11	Orario di lavoro dei minori
11/04/2016	12	Contratti a tempo determinato per attività di ricerca
11/04/2016	13	Disciplina congedi parentali
11/04/2016	14	Contratto di solidarietà difensivo - trasformazione part-time in full-time e viceversa
12/05/2016	5	Applicazione del D.Lgs. 81/08 agli studi associati degli infermieri
12/05/2016	6	Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
12/06/2016	7	Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/08
12/05/2016	8	Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore
12/05/2016	9	Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati
12/05/2016	10	Gestione dell'amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/92 e al d.m. 6 settembre 1994
20/05/2016	15	Contratto a termine e attività stagionali
20/05/2016	16	Incentivo giovani genitori
20/05/2016	17	Esonero contributivo per nuove assunzioni
20/05/2016	18	Contributo di assistenza contrattuale
20/05/2016	19	Apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione
20/05/2016	20	Coincidenza ferie con permessi per assistenza disabile

11/08/2016	21	Assunzione di personale apprendista in costanza di contratti di solidarietà difensivi
11/08/2016	22	Contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti
25/10/2016	11	La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
25/10/2016	12	Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali
25/10/2016	13	Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
25/10/2016	14	Oneri visite mediche ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08
25/10/2016	15	Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
25/10/2016	16	Presenza del RLS nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
25/10/2016	17	Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi
25/10/2016	18	Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
25/10/2016	19	Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
30/12/2016	23	Somministrazione di lavoro e assunzione disabili - incremento occupazionale netto
30/12/2016	24	Procedura di presentazione telematica delle dimissioni - soggetti abilitati

5. Circolari interpretative

Sono state pubblicate, nel corso dell'anno 2016, le seguenti circolari:

Data	N.	Oggetto
07/07/2016	21	Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione

22/07/2016	23	Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi
30/08/2016	28	Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei

6. Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici

Il Comitato, previsto dall'art. 232 del D.Lgs. 81/08 e costituito con Decreto Interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute del 27 maggio 2011, ha cessato di riunirsi a fine maggio 2013 per scadenza del mandato ed è in fase di ricostituzione.

7. Attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione

L'articolo 11 del D.Lgs. 81/08 prevede lo stanziamento di fondi per le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, da ripartire sui tre assi individuati dalla norma:

- a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole, medie e micro imprese;
- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
- c) finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale dirette a inserire nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto al trasferimento dei Fondi in favore della Regione Marche, per un importo pari ad € 395.000,00, per la realizzazione del piano di formazione previsto dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2010, sui fondi di competenza del medesimo esercizio finanziario.

8. Normativa attuativa del D.Lgs. 81/08

-In data 1° agosto 2016, con Decreto direttoriale, è stato adottato il quinto elenco - di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Decreto 4 febbraio 2011 - delle "aziende autorizzate" e dei "soggetti formatori" a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2016.

-È stato pubblicato, in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016, il D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159, recante "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE". L'intervento normativo persegue l'obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all'esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Ciò anche al fine di rendere la legislazione italiana in materia aderente alle ultime innovazioni normative recepite sia a livello europeo che a livello internazionale. Il decreto legislativo n. 159/2016, contiene modifiche al D.Lgs 81/2008, in particolare al Capo IV del Titolo VIII. Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti. I settori e le attività principalmente interessati sono il settore industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, delle telecomunicazioni e ferroviario. Il decreto è entrato in vigore il 2 settembre 2016.

-Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 42) è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs 81/2008. Il S.I.N.P. fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l'attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

-Sono stati pubblicati n. 2 Decreti Direttoriali (18 marzo e 9 settembre 2016) di inserimento dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, all'esercizio delle attività delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08. I provvedimenti sono stati resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, alla sezione "sicurezza nel lavoro";

-Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo Accordo relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Il nuovo accordo sostituisce l'analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul

lavoro. Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.

-Nell'ambito di tale accordo è stata data attuazione all'art. 37, comma 14-bis (comma inserito dall'art. 32 del D. L. 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013): "In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6".

30

9. Normativa in fase di predisposizione

-Con riguardo all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/08, in ordine alla predisposizione di norme dirette ad individuare le particolari esigenze, rispetto all'applicazione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, di determinati settori e attività deve essere ancora approvato definitivamente lo schema di Decreto Interministeriale, su proposta del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato e Volontari), recante il "Provvedimento di regolamentazione per l'applicazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Attualmente si è in attesa dello schema definitivo del Decreto, predisposto a cura della Amministrazione di prevalente competenza;

-È stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo al "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" - ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 81/08 - e inviato dallo scrivente Ministero per l'acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere "sentito"). Il Ministero della Salute ha sollevato obiezioni sulla definizione del rischio irrilevante per la salute e, pertanto, si attende la ricostituzione del Comitato valori limite per l'elaborazione di una nuova definizione;

-È stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo all'inserimento della lavorazione "sabbie a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati" nell'allegato XL, lett. b), del D.Lgs. 81/08, - con le procedure previste dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. 81/08 - e inviato in data 14 dicembre 2012 per l'acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere

“sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica;

-Su proposta del Ministero della Giustizia, lo schema di Decreto Interministeriale “Provvedimento di regolamentazione per la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’amministrazione della Giustizia” è stato trasmesso alle Amministrazioni competenti, le quali si sono scambiate le rispettive osservazioni. Il concerto è stato reso da parte del Ministero del Lavoro per cui si è attesa dell’emanazione del Decreto;

-È stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale, ex art. 3, comma 13-ter, del D.Lgs. 81/08 al fine di “Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali [...]”. Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di validazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

-È stata, inoltre, predisposta, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/08 così come modificato dall’art. 32 del decreto del fare, la bozza di d.P.R. recante il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”. Tale decreto è, attualmente, in fase di definizione unitamente all’INAIL cui è stato affidato il compito di accertare la sussistenza in capo alle aziende partecipanti agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica del requisito preferenziale previsto dal suddetto decreto.

-Sempre in attuazione del decreto del fare è stato predisposto lo schema di decreto, ex art. 29, comma 6-ter, del D.Lgs. 81/08, al fine di procedere all’“Individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il Decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”. Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di elaborazione da parte di un

apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da rappresentanti dell'INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

10. Normativa attuativa del D.Lgs. 81/08 non ancora adottata

-Art. 3, comma 2 "Con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione".

-Art. 3, comma 13-bis "Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 del presente decreto, misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento";

-Art. 9, comma 3 "Individuazione delle modalità di svolgimento della attività di consulenza da parte del personale INAIL e ISPESL" di iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-Art. 13, commi 1 e 2 "Individuazione di attività lavorative, ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/08, comportanti "rischi particolari" e nelle quali si espliciti la vigilanza da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro da attuarsi per mezzo di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

-Art. 14, comma 1 "Individuazione delle "gravi violazioni" che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" da attuarsi per mezzo di decreto del Ministero del lavoro, sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni";

-Art. 27, comma 1-bis: "Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle

condizioni individuati dal d.P.R. di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile".

-Art. 32, comma 5 "Individuazione lauree corrispondenti a quelle che consentono l'esonero dai corsi di formazione per Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione" da attuarsi con decreto del MIUR, su parere del Consiglio universitario nazionale";

-Art. 32, comma 5-bis "In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente Decreto Legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6";

-Art. 46, comma 3 "Individuazione criteri della prevenzione incendi" da attuarsi con decreto dei Ministeri dell'interno e lavoro";

-Art. 46, comma 5 "Individuazione nuclei specialistici antincendio da attuarsi con decreto dei Ministeri dell'interno";

-Art. 47, comma 6 "Determinazione della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità di attuazione della elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto" da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute;

-Art. 48, comma 2 "Individuazione modalità di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali ove non siano emanati accordi collettivi di livello nazionale al riguardo" da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro;

-Art. 52, comma 3 "Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai Rappresentanti per La Sicurezza Territoriali e alla pariteticità" Sono state effettuate due riunioni nel 2008 con Regioni e parti sociali. Nessuna attività svolta dal 2009 al 2012;

-Art. 53, comma 5 "Eliminazione o semplificazione documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

-Art. 79, comma 2 "Individuazione criteri per individuazione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale da attuarsi per mezzo di decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva";

-Art. 86, comma 2 "Definizione modalità e criteri per effettuazione verifiche e controlli sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini" di iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro da attuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

-Art. 156 "Individuazione obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature" da attuarsi con provvedimento del Ministero del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

-Art. 224, commi 1 e 3 "Individuazione contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni e del monitoraggio" di iniziativa del Ministro della salute, intesa con le Regioni e le Province autonome;

-Art. 245, comma 2 "Pubblicazione elenco sostanze cancerogene e loro aggiornamento" di iniziativa del Ministro del lavoro e della Salute, sentita la Commissione consultiva e la Commissione tossicologica nazionale;

-Art. 280, comma 6 "Individuazione modelli e modalità di tenuta del registro degli esposti ad agenti pericolosi" di iniziativa del Ministro del lavoro e della salute, sentita la Commissione consultiva";

-Art. 281, comma 3 "Individuazione modelli e modalità di tenuta del registro dei casi di malattia o decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici" di iniziativa del Ministro del lavoro e della salute, sentita la Commissione consultiva".

L'Esperto Risponde



■ SCONSIGLIABILI I VOUCHER NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

D. *Una ditta edile che per esigenze lavorative necessita durante l'anno di personale per circa 20-30 giorni, potrebbe fruire dei voucher, anziché l'assumere dipendenti? L'ispettorato del lavoro sembra essere contrario all'utilizzo dei voucher per questo tipo di categoria.*

R. Premesso che è espressamente vietato l'uso dei voucher nell'ambito degli appalti e che il Governo ha annunciato una (nuova) revisione della disciplina riguardante il lavoro accessorio, in edilizia è assolutamente sconsigliabile il ricorso a tale particolare rapporto, visto appunto con grande sfavore da parte del personale ispettivo e che richiederebbe, tra l'altro, l'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro. Molto meglio stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

(Alberto Bosco, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 30 gennaio 2017)

Rassegna di normativa

(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)



Sicurezza

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Proroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.

(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2016

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.


(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 dicembre 2016

Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.